



COMUNE DI PIAZZOLO
PROVINCIA DI BERGAMO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 37 DEL 19.12.2017

OGGETTO: Bilancio consolidato 2017 – individuazione componenti del g.a.p. (gruppo amministrazione pubblica) del comune di Piazzolo e perimetro di consolidamento.

L'anno duemiladiciassette addì diciannove del mese di dicembre alle ore 17.30 nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

ARIZZI LAURA	SINDACO	Presente
MOLINARI ERNESTINA	VICE SINDACO	Presente
ROCCHI GIOVANNI	ASSESSORE	Presente

Totale presenti	3
Totale assenti	0

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale Sig. Dott. Vincenzo De Filippis il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, la Sig.ra Arizzi Laura nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso

- che ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011, gli Enti locali con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti possono rinviare la tenuta della contabilità economico-patrimoniale (art. 232 TUEL) e l'adozione del bilancio consolidato all'esercizio 2017 da redigere entro il 30 settembre 2018 (art. 233-bis TUEL e Principio Contabile Applicato n. 4 del Bilancio Consolidato allegato al decreto);
- che questo comune, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 21.12.2015 si è avvalso della citata facoltà, rinviando al rendiconto dell'esercizio 2017, l'adozione del bilancio consolidato;

Richiamato, in particolare, l'art. 11-bis del D.Lgs. n. 118/2011 come modificato con D.Lgs. n. 126/2014;

Visto il principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato (Allegato 4/4 al D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.) il quale disciplina le modalità operative per la predisposizione del bilancio consolidato;

Dato atto che, ai sensi del punto 3 del citato principio, prima di predisporre il bilancio consolidato, gli enti capogruppo definiscono il perimetro per il consolidamento dei conti, mediante la predisposizione di due distinti elenchi concernenti:

- A) gli enti, le aziende e le società che compongono il gruppo amministrazione pubblica;
- B) gli enti, le aziende e le società componenti del gruppo compresi nel bilancio consolidato;

Considerato che costituiscono componenti del "Gruppo Amministrazione Pubblica":

1. gli organismi strumentali dell'amministrazione pubblica capogruppo come definiti dall'art. 1, co. 2, lett. b) del D.Lgs. n. 118/2011, in quanto trattasi delle articolazioni organizzative della capogruppo stessa e, di conseguenza, già compresi nel rendiconto della capogruppo (o nel rendiconto consolidato);
2. gli enti strumentali controllati dell'amministrazione pubblica capogruppo, come definiti dall'art. 11-ter del D.Lgs. n. 118/2011, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo:
 - a) ha il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell'ente o nell'azienda;
 - b) ha il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività di un ente o di un'azienda;
 - c) esercita, direttamente o indirettamente la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività dell'ente o dell'azienda;
 - d) ha l'obbligo di ripianare i disavanzi nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla quota di partecipazione;
 - e) esercita un'influenza dominante in virtù di contatti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente tali contratti o clausole. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con enti o aziende che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante;
3. gli enti strumentali partecipati di un'amministrazione pubblica, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo ha una partecipazione in assenza delle condizioni di cui al punto 2.;
4. le società controllate dall'amministrazione pubblica capogruppo, nei cui confronti la capogruppo:
 - a) ha il possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante sull'assemblea ordinaria;
 - b) ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge consente tali contratti o clausole. I contratti di servizio pubblico o di concessione stipulati con società che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante;

5. le società partecipate dell'amministrazione pubblica capogruppo, costituite dalle società a totale partecipazione pubblica affidatarie dirette di servizi pubblici locali della regione o dell'ente locale indipendentemente dalla quota di partecipazione. A decorrere dal 2018, con riferimento all'esercizio 2017 la definizione di società partecipata è estesa alle società nelle quali la regione o l'ente locale, direttamente o indirettamente, dispone di una quota significativa di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20%, o al 10% se trattasi di società quotata;

Considerato che gli enti e le società del "Gruppo Amministrazione Pubblica" possono essere esclusi dal bilancio consolidato 2017 nei casi di:

a) **IRRILEVANZA**, quando il bilancio di un componente del gruppo è irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo. Sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei seguenti parametri, una incidenza inferiore al 10% per gli enti locali e al 5% per le Regioni e le Province autonome rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria della capogruppo:

- totale dell'attivo
- patrimonio netto
- totale dei ricavi caratteristici

In ogni caso sono considerate irrilevanti e non oggetto di consolidamento le quote di partecipazione inferiori al 1% del capitale della società partecipata.

b) **IMPOSSIBILITA'** di reperire le informazioni necessarie al consolidamento in tempi ragionevoli e senza spese sproporzionate. I casi di esclusione del consolidamento per detto motivo sono evidentemente estremamente limitati e riguardano eventi di natura straordinaria (terremoti, alluvioni e altre calamità naturali);

Atteso che nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale del Comune sono indicate le società partecipate;

Richiamate:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 26.05.2015, con la quale è stato approvato il piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate e delle partecipazioni societarie (art. 1 c. 612 legge 190/2014);
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 01.12.2016, con la quale è stata approvata la revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, D.Lgs. 19 agosto 2016 n.175 e la ricognizione partecipazione possedute;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 07.10.2017, con la quale è stata approvata la revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, D.Lgs. 19 agosto 2016 n.175 e la ricognizione partecipazione possedute;

Atteso che i componenti del "Gruppo Amministrazione Pubblica" del Comune di Piazzolo, identificati sulla base dei criteri stabiliti dalla Legge e dal principio 4/4 sopra citati, sono i seguenti organismi partecipati:

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE
Organismi controllati	Non presenti
Enti strumentali controllati	Non presenti
Enti strumentali partecipati	Non presenti
Società controllate	Non presenti
Società partecipate	Non presenti

Precisato che il Bilancio Consolidato deve essere approvato entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello cui lo stesso bilancio fa riferimento.

Ritenuto, per quanto sopra, di approvare gli elenchi degli enti ricompresi nel GAP "Comune di Piazzolo" e di quelli ricompresi nel perimetro di consolidamento del medesimo Gruppo, che risultano negativi;

Rilevato pertanto che non vi sono enti/società ritenuti rientranti nel perimetro di consolidamento del GAP "Comune di Piazzolo", a cui chiedere le informazioni economiche, patrimoniali e finanziarie riferite all'anno 2017 necessarie per la redazione del bilancio consolidato;

Visto il parere favorevole espresso sulla presente proposta di deliberazione, in conformità all'art. 49, I e II comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, inserito nel presente atto;

Visto il parere favorevole espresso sulla presente proposta di deliberazione, acquisito in ordine alla regolarità ed alla correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

- 1) di individuare, per quanto esposto nelle premesse del presente provvedimento, quali componenti del "Gruppo Amministrazione Pubblica" (G.A.P.) del Comune di Piazzolo i seguenti organismi: nessuno;
- 2) di dare atto che nell'individuare, altresì, gli organismi partecipati, quali componenti del "Perimetro di consolidamento" del Comune di Piazzolo, non risulta alcun ente/società inclusa nel perimetro di consolidamento;
- 3) di non procedere all'approvazione del bilancio consolidato relativo all'esercizio precedente in quanto, ai sensi dell'art. 11-bis del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. non risultano enti o società controllate o partecipate oggetto di consolidamento;
- 4) di dare atto che gli elenchi di cui al punto 1) sono soggetti ad aggiornamento annuo alla fine di ogni esercizio, con riferimento al consolidamento del bilancio dell'esercizio successivo;
- 5) di trasmettere il presente provvedimento all'Organo di Revisione per opportuna conoscenza;
- 6) di disporre la pubblicazione del presente atto nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale del Comune.

PARERI DEL SEGRETARIO

Il sottoscritto Dott. Vincenzo De Filippis nella sua qualità di Segretario Comunale e Responsabile dei servizi amministrativi e contabili del comune, esperita l'istruttoria di competenza:

ESPRIME

parere FAVOREVOLE sulla proposta di deliberazione sopraindicata in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, I e II comma, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

ESPRIME

parere FAVOREVOLE sulla proposta di deliberazione sopraindicata in ordine alla regolarità ed alla correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 (articolo introdotto dall'art. 3, comma 1, lett. d, del D.L. n. 174/2012 convertito in Legge n. 213/2012).

Il Segretario Comunale

F.to Dott. Vincenzo De Filippis

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

Il Sindaco
F.to Arizzi Laura

Il Segretario Comunale
F.to Dott. Vincenzo De Filippis

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(art. 124, primo comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale, su conforme dichiarazione del Messo, che la presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio on-line del Comune ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Li, 02.01.2018

Il Segretario Comunale
F.to Dott. Vincenzo De Filippis

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

(art. 134, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Si certifica che la presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, viene pubblicata nelle forme di legge all'Albo pretorio on-line del Comune e diverrà esecutiva ai sensi dell'art.134, 3° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 alla scadere del decimo giorno di pubblicazione salvo dichiarazione di immediata eseguibilità.

Li, 02.01.2018

Il Segretario Comunale
F.to Dott. Vincenzo De Filippis

Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo.

Li, 02.01.2018

Il Segretario Comunale
Dott. Vincenzo De Filippis